



COSTITUZIONE  
TRIBUTARIA  
KO

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI LATINA SEZIONE 6

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 1145/2017

UDIENZA DEL

15/02/2018 ore 11:30

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	FERRARA	COSTANTINO	Presidente
<input type="checkbox"/>	SCALESSE	GIOVANNI PAOLO	Relatore
<input type="checkbox"/>	DE MEO	ENZO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

N°  
268/06/18

PRONUNCIATA IL:  
15/02/2018

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL  
15 MAR 2018  
Il Segretario

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1145/2017  
depositato il 20/09/2017

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 2017/001/SC/000000021 REGISTRO 2017  
contro:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE LATINA

proposto dai ricorrenti:

difeso da:  
MEROLA GIUSEPPE  
VIA MENENIO FIORE 17 04022 FONDI LT

difeso da:  
MEROLA GIUSEPPE  
VIA MENENIO FIORE 17 04022 FONDI LT

difeso da:  
MEROLA GIUSEPPE  
VIA MENENIO FIORE 17 04022 FONDI LT

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I sig.ri \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_  
tramite il proprio difensore tecnico, proponevano ricorso avverso l'avviso di liquidazione n. 2017/001/SC/000000021/0/001 emesso dall'Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Latina, previo esperimento della fase di reclamo, conclusasi in maniera infruttuosa. Nelle more del giudizio, interveniva con atto adesivo volontario il sig. \_\_\_\_\_, soggetto coobbligato al pagamento dell'imposta liquidata nell'impugnato avviso.

Con l'atto in oggetto, l'Agenzia delle Entrate richiedeva il pagamento di una maggiore imposta di registro, oltre imposte ipotecaria e catastali in misura fissa, in relazione alla registrazione della sentenza n. 27/2017 emessa dal Tribunale di Latina, avente ad oggetto lo scioglimento di una comunione ereditaria e il pagamento dei frutti civili derivanti dal godimento dell'immobile caduto in successione.

Con la predetta sentenza, il Tribunale di Latina, accertato che il compendio ereditario era costituito dal solo immobile in cui risiedeva il sig. \_\_\_\_\_ a seguito dello scioglimento della comunione ereditaria disponeva a carico di costui il pagamento di somme, a conguaglio, in favore degli altri aventi diritto. Secondo l'Agenzia delle Entrate, tale statuizione meriterebbe di essere tassata con l'imposta di registro nella misura del 9%, sulla base imponibile di Euro 94.473,51, ovvero sul valore complessivo dei beni trasferiti, dovendosi intendere come atto traslativo della proprietà in favore del sig. \_\_\_\_\_.

Di contro, secondo i ricorrenti, l'imposta di registro andrebbe calcolata nella misura del 3%, utilizzando come base imponibile le somme che il sig. \_\_\_\_\_ è stato condannato a pagare, dovendosi quindi tassare la sentenza quale atto giudiziario che prevede la condanna al pagamento di somme e non già come atto traslativo della proprietà.

L'Agenzia delle Entrate si costituiva nel giudizio depositando le proprie controdeduzioni in via telematica.

All'esito della pubblica udienza del 15 febbraio 2018, il ricorso veniva trattenuto in decisione.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

In primis, deve rilevarsi l'irritualità della costituzione in giudizio da parte dell'Agenzia delle Entrate, avvenuta con modalità "telematiche", quando il ricorso era stato instaurato dai contribuenti secondo l'ordinaria modalità "cartacea".

Il processo tributario telematico (PTT) è stato introdotto gradualmente nelle varie regioni d'Italia ed è attualmente operativo dappertutto. Tuttavia, il PTT resta una mera facoltà rimessa ad una scelta discrezionale della parte che introduce il giudizio, che può

liberamente decidere di instaurare il processo secondo le modalità ordinarie. In particolare, la scelta operata dal soggetto che introduce il giudizio orienta l'intero processo, incidendo sulle successive modalità di attuazione dello stesso e sui comportamenti a cui sono tenute le parti in causa.

Ciò significa che, qualora il processo venga introdotto con modalità "cartacea", la scelta del contribuente impone ai convenuti di osservare le norme processuali previste dal D.lgs. n.546/92 e, in particolare, dall'articolo 23, comma 2, secondo cui la controparte si costituisce <<mediante deposito presso la segreteria della commissione adita del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni in tante copie quante sono le parti in giudizio e i documenti offerti in comunicazione>>.

Il D.M. 23 dicembre 2013, n. 163 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (avente come oggetto la disciplina degli strumenti telematici nel processo tributario) all'art. 9, rubricato "Notificazione e deposito degli atti" dispone che <<Il ricorso e gli altri atti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione, sono notificati utilizzando la PEC secondo quanto stabilito dall'articolo 5>>; a sua volta il successivo art. 10, rubricato "Modalità di costituzione un giudizio" dispone che <<1. La costituzione in giudizio del ricorrente, nel caso di notifica del ricorso ai sensi dell'articolo 9, avviene con il deposito mediante il S.I.Gi.T. del ricorso, della nota d'iscrizione a ruolo e degli atti e documenti ad esso allegati, attestato dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T. recante la data di trasmissione. 2. Successivamente alla costituzione in giudizio del ricorrente, il S.I.Gi.T. rilascia, altresì, il numero di iscrizione del ricorso nel registro generale di cui all'articolo 25 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. 3. La costituzione in giudizio e il deposito degli atti e documenti della parte resistente avviene con le modalità indicate al comma 1". Il combinato disposto dei due articoli fa sì che solo nel caso di notificazione del ricorso introduttivo a mezzo PEC, la costituzione in giudizio del ricorrente debba avvenire in maniera telematica, cioè mediante il sistema Sigit, mentre nell'altro caso, quello cioè in cui il ricorrente non abbia notificato il ricorso tramite PEC, ma abbia utilizzato altri canali, ad esempio il deposito presso la controparte o l'invio, alla stessa, tramite posta, la costituzione un giudizio debba avvenire senza utilizzare il sistema Sigit ma in altro modo, cioè utilizzando il deposito di copia del ricorso presso la segreteria della Commissione o tramite, anche qua, invio tramite posta, alla stessa; per quanto attiene poi la costituzione in giudizio della parte resistente, precisa il 3 comma dell'art. 10, lo stesso avviene con le modalità del comma 1; il richiamo, tout court, alle "modalità indicate al comma 1" impone che lo stesso debba essere interpretato nel senso che venga, implicitamente, richiamato anche l'inciso "nel caso di notifica del ricorso ai sensi dell'articolo 9," cioè mediante PEC; in conclusione il sistema si ricostruisce nel senso che se il ricorso è introdotto tramite PEC la costituzione in giudizio del ricorrente e della parte resistente debba avvenire in modo telematico, cioè tramite il sistema Sigit, mentre nel caso il ricorso sia stato introdotto in altro modo, "cartaceo, anche la costituzione in giudizio del ricorrente e della parte resistente debba avvenire in modo "cartaceo", cioè con deposito di copia del ricorso o delle controdeduzioni presso la Commissione. In

definitiva, dalle norme richiamate il sistema si lascia ricostruire nel senso che le modalità seguite dal ricorrente per introdurre il ricorso, "cartaceo" o "telematico", vincolano per tutti, ricorrente e controparte, lo sviluppo del giudizio, in primo grado ed anche in appello (Ctp di Reggio Emilia, sentenza n. 245/02/17).

E infatti, come accennato, nella fase introduttiva del processo tributario vige il principio della facoltatività del deposito telematico, secondo cui la parte può scegliere di notificare e depositare gli atti processuali con modalità tradizionali, seguendo l'articolo 16 del D.lgs. 546/92, oppure con quelle telematiche (PTT), seguendo i dettami del successivo articolo 16-bis, il quale rinvia integralmente alle <<disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell' economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163>>. Il richiamato D.M. 163/2013 (Regolamento sull'uso degli strumenti informatici), all'articolo 2, comma 3, stabilisce espressamente che <<La parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di cui al presente regolamento è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l'intero grado del giudizio nonché per l'appello>>. L'articolo 10 del citato D.M. disciplina le modalità di instaurazione del processo telematico, previa notifica del ricorso a mezzo PEC, mentre il successivo articolo 11 impone che <<gli atti e i documenti informatici prodotti successivamente alla costituzione in giudizio, effettuata ai sensi dell'articolo 10, sono depositati esclusivamente mediante il S.I.Gi.T. (sistema informativo della Giustizia Tributaria)>>.

Dunque, una volta operata la scelta in primo grado sulla modalità telematica, tutto il prosieguo del processo tributario, ivi compreso l'atto di appello, deve essere effettuato con tale formula, e ciò vale anche nel caso inverso, per rispettare gli articoli 16 e 16 bis del D.lgs. n.546/92.

L'articolo 16 disciplina le modalità di notificazione degli atti tributari "cartacei", prevedendo che dette notifiche avvengano secondo gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile (dunque tramite ufficiale giudiziario o messo speciale), oppure <<direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento>>.

Il successivo articolo 16-bis, invece, disciplina le notificazioni "telematiche", che devono avvenire <<secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di attuazione>>.

In altri termini, se il processo è "telematico", con scelta operata in primo grado dal contribuente, le notificazioni avvengono secondo il disposto dell'articolo 16-bis e, quindi, secondo il richiamato D.M. 163/2013. Mentre, se il processo è "cartaceo", le notificazioni devono avvenire secondo le modalità stabilite dall'articolo 16, dunque secondo gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, oppure <<direttamente a mezzo del servizio postale>> con raccomandata A/R.

Tutto ciò premesso, le difese dell'Agenzia delle Entrate, stante l'irritualità e l'illegittimità della costituzione in giudizio, non possono essere prese in considerazione ai fini della decisione.

Entrando nel merito della questione, le censure mosse dai ricorrenti sono comunque fondate, a prescindere dalla precedente statuizione di inammissibilità della costituzione in giudizio dell'Ufficio.

Dalla lettura della sentenza del Tribunale, infatti, si intende chiaramente come la stessa disponga il pagamento di somme in favore dei coeredi, a titolo di conguaglio (e in parte di frutti civili) e non costituisca un atto traslativo della proprietà, atteso che la consistenza dell'asse ereditario era costituita dall'unico bene già trasferito al e non per effetto della suddetta pronuncia civile. Non può, dunque, essere applicata l'aliquota del 9%, bensì quella del 3%. Del pari, anche la base imponibile deve essere calcolata in base alle statuizioni costituite nella sentenza e non sul valore del bene immobile.


Il ricorso merita pertanto accoglimento, dovendo l'Ufficio ricalcolare l'imposta di registro secondo l'aliquota del 3% sulla base imponibile di Euro 85.743,56, mentre nulla è dovuto a titolo di imposte ipotecaria e catastale. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di Euro 1.000,00, oltre spese ed oneri contributivi e fiscali.

**P.Q.M.**

Accoglie il ricorso, come da motivazione, e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento di Euro 1.000,00, oltre spese ed oneri contributivi e fiscali.

Così deciso in Latina, 15/02/2018

**Il Giudice Estensore**



**Il Presidente**

